CAMERA DEI DEPUTATI N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHERCHI, DONAZZON, SASTRO, CERRINA FERONI, ALASIA, GRASSUCCI, GRADUATA, OLIVI, PROVANTINI, PICCHETTI

Presentata il 19 settembre 1984

Rifinanziamento e integrazioni della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente interventi per il risparmio energetico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel maggio 1982 fu approvata la legge n. 308, recante provvedimenti diretti a promuovere la conservazione dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, da attuarsi con riferimento agli esercizi 1981, 1982, 1983.

Sono stati resi disponibili complessivi 1.588 miliardi di lire, di cui 554 iscritti nei capitoli di competenza del Ministero dell'industria, e la restante quota ripartita tra le regioni, con delibere del CIPE e del CIPAA.

L'operatività della legge e quindi lo stato di realizzazione degli interventi, è risultato condizionato da fattori molteplici quali: il ritardo di un anno nell'approvazione (1982) della legge, rispetto al periodo previsto per l'inizio degli interventi (1981); l'oggettiva complessità della normativa, comprendente anche vere e proprie innovazioni nel rapporto Stato-regioni, in materia di energia; i ritardi a livello centrale nella emanazione dei numerosi decreti di attuazione; le carenze degli apparati amministrativi centrali e locali, non dotati delle strutture necessarie per far fronte ai nuovi compiti; gli ostacoli insorti presso gli organi di controllo, nell'esame delle delibere da licenziare.

Ne risulta, pertanto, un bilancio dell'attuazione della legge n. 308 tutt'altro che esaltante e che può essere riassunto nel dato di fatto che neppure una lira delle risorse disponibili è stata materialmente erogata.

E tuttavia, insieme con i ritardi della operatività della legge e anzi, a fronte degli stessi, deve essere posto in evidenza il

dato relativo alla mole di domande, affluite verso le amministrazioni, per contributi per progetti di risparmio energetico, a riprova delle potenzialità esistenti in questo campo.

In particolare, per quanto concerne gli interventi di propria competenza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce i seguenti dati:

a) per gli incentivi destinati alla produzione combinata di energia e calore, alla distribuzione del calore, allo sviluppo di energie rinnovabili, il Ministero ha valutato, al 1° aprile 1984, 560 iniziative, per un valore di contributi richiesti pari a 765 miliardi di lire, contro una disponibilità in capitolo di 425 miliardi di lire;

b) per gli incentivi destinati ai progetti dimostrativi, sono pervenute al Ministero 102 richieste, per un ammontare globale di contributi di 109 miliardi, contro una disponibilità di capitolo di 51 miliardi;

c) in riferimento agli incentivi per la riattivazione di centraline idroelettriche sono pervenute all'amministrazione centrale, tramite le regioni, oltre 350 richieste, per un ammontare di contributo di 130 miliardi contro una disponibilità di 70 miliardi.

Sono stati deliberati impegni per oltre 100 richieste, la cui realizzazione risulterebbe condizionata, nel 50 per cento dei casi, dal mancato rilascio della concessione idrica di competenza regionale.

Occorre pure evidenziare, che i decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in accoglimento delle domande avanzate, incontrano difficoltà nel vaglio presso gli organi di controllo.

Per quanto concerne gli interventi di competenza regionale, solo in questi ultimi tempi, si constata una accelerazione da parte delle amministrazioni regionali, nel predisporre le relative normative. Il ritardo pressoché generalizzato delle regioni è da attribuire in parte ai tempi di emanazione dei decreti di attuazione della legge n. 308 del 1982, e in parte, alla oggettiva impreparazione di molte regioni nell'espletamento dei nuovi compiti e quindi, ai tempi necessari per dotarsi di strutture idonee. La delega di competenze alle regioni è stata comunque un fatto positivo, poiché ha consentito di avviare, in ambito regionale, la costituzione di strutture finalizzate al problema della gestione dell'energia. Questo processo non poteva essere, né facile, né lineare: di qui i ritardi che si registrano in molte situazioni.

I dati esposti in precedenza rendono necessario un nuovo intervento legislativo che per un verso, ed essenzialmente, garantisca la continuità degli interventi a sostegno del risparmio energetico, e per l'altro verso adegui talune norme della stessa legge n. 308 del 1982. Non una nuova « 308 » dunque, ma essenzialmente una legge che consenta di continuare la operatività della stessa « 308 », per un periodo di tempo sufficientemente esteso, per concretizzare iniziative già proposte o che si ritiene possano essere proposte.

Scopo primo di questa proposta di legge è, dunque, quello di consentire la prosecuzione degli interventi, rendendo disponibili idonee risorse finanziarie.

Il rifinanziamento è prevalentemente diretto verso gli interventi di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per quanto concerne gli interventi di competenza regionale, si prevede, per un verso, la disponibilità di ulteriori risorse, da destinare alle regioni che dimostrino maggiore capacità operativa, e, per altro verso, il differimento di un anno del termine entro cui le regioni dovranno versare al « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » le somme non impegnate.

Il differimento del termine è reso opportuno dalla constatazione che i ritardi delle regioni derivano in buona misura da motivi oggettivi, quali i tempi di emanazione dei decreti di attuazione della legge n. 308 del 1982, i tempi necessari perché le amministrazioni potessero dotarsi di strutture idonee alla gestione delle nuove competenze. D'altra parte, il ri-

tardo è pressoché generalizzato: non esistono dunque efficaci termini di paragone sulla efficienza delle singole regioni, sui quali determinare la ripartizione delle risorse affluite al Fondo.

La proposta di legge presentata contiene, inoltre, integrazioni e adeguamenti della normativa stabilita con la legge n. 308 del 1982. Di ciò si dà conto nella illustrazione del testo.

Buona parte del contenuto della presente proposta corrisponde ad orientamenti già maturati in altre forze politiche. Le convergenze che si riscontrano dovrebbero favorire un *iter* legislativo che, se non percorso rapidamente, può determinare un vuoto in un settore cruciale della politica energetica.

Il testo presentato si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 indica i riferimenti normativi cui gli interessati dovranno rifarsi per accedere ai contributi.

Per gli interventi di competenza regionale, ove le regioni non avessero provveduto ad emettere leggi o regolamenti che recepiscano la legge n. 308 del 1982, vale il riferimento della delibera CIPE emanata in attuazione degli articoli 9 e 12 della stessa legge e più specificamente della delibera CIPE 8 giugno 1983.

L'articolo 2 indica gli impegni di spesa per il triennio 1984-1986. Agli oneri relativi all'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con i residui di cui ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711 e 7713 dello stato di previsione del Ministero dell'industria.

Per il biennio successivo si prevede una disponibilità pari a 850 miliardi di lire, da iscriversi nel bilancio di competenza del Ministero dell'industria. La cifra totale viene così ripartita:

a) 150 miliardi sono da iscrivere ai capitoli 7706 (50 miliardi) e 7707 (100 miliardi), la cui denominazione riguarda le somme da trasferire alle regioni per la erogazione di contributi rispettivamente a sostegno delle fonti rinnovabili nell'edilizia, e a sostegno degli interventi finalizzati al risparmio energetico nel settore agricolo e industriale.

Il trasferimento avverrà con un criterio che premia l'efficienza nella gestione dei fondi già assegnati alle regioni dalla legge n. 308 del 1982.

È stato invece differito di un anno il termine per la costituzione del « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » per le ragioni esposte in precedenza. Conseguentemente, per l'anno finanziario 1985 le regioni faranno fronte agli interventi di loro competenza con le somme già attribuite dalla legge n. 308 del 1982.

Queste stesse somme, se non impegnate entro il 1985, dovranno essere versate al « Fondo » di cui sopra, per essere redistribuite alle regioni, secondo i criteri fissati dalla legge;

b) 10 miliardi di lire sono da iscrivere al capitolo 7708 e riguardano il finanziamento di contributi a fondo perduto per gli studi di fattibilità e progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili;

c) 600 miliardi vengono attribuiti al capitolo 7709 di cui, e per ciascun anno finanziario, 150 miliardi per usi civili e 150 miliardi per usi industriali. La disponibilità di cassa dovrà essere articolata in funzione della capacità di spesa in relazione al tipo di interventi che, solitamente, scontano tempi più lunghi nel campo civile rispetto a quello industriale;

d) 40 miliardi di lire sono attribuiti al capitolo 7710 per il finanziamento dei contributi per la realizzazione di impianti dimostrativi; 10 miliardi sono attribuiti al capitolo 7711 per il finanziamento dell'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica a batteria, o con trazione mista a batteria ed elettrica tradizionale; 50 miliardi sono attribuiti al capitolo 7713 per il finanziamento di contributi verso il settore del minidroelettrico.

L'articolo 3 introduce specificazioni e modifiche alla legge n. 308 del 1982.

Vengono precisati gli interventi ex articolo 8 della suddetta legge, di esclusiva

competenza regionale, al fine di evitare confusione con le competenze ministeriali.

Si dà facoltà alle regioni di destinare fino al 10 per cento delle somme loro assegnate al finanziamento di studi di fattibilità e di diagnosi energetiche, nonché alle spese riguardanti la gestione della stessa legge.

Altre modifiche riguardano:

a) i limiti di potenza termica degli impianti di cui al capitolo 7708, che vengono abbassati da 5 a 2 megawatt per consentire anche all'imprenditore di dimensioni minori di accedere ai contributi;

b) l'aumento, dal 20 al 40 per cento del contributo massimo in conto capitale, erogabile per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica non convenzionali;

c) la possibilità di concedere contributi sul canone di *leasing* di impianti o macchinari, in alternativa ai finanziamenti in conto interessi o in conto capitale;

d) l'esenzione da alcuni gravami fiscali per le concessioni idroelettriche di piccola derivazione, per gli impianti e per i consumi dell'energia prodotta da detti impianti;

e) la possibilità di erogare i contributi sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o in anticipazione, all'inizio degli stessi lavori, previa garanzia fidejussoria accettata dall'ente erogante;

f) il vincolo temporale imposto alle regioni per il rilascio delle concessioni di derivazione idroelettrica, o dell'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere.

L'articolo 4 stabilisce che, all'interno di una forma associativa fra imprese produttive limitrofe, è consentita la libera circolazione dell'energia termica ed elettrica prodotta. Questo articolo vuole stimolare la costituzione di consorzi fra piccole, medie e grandi imprese che dispongono di utenza di energia elettrica o termica, al fine di ottimizzare rendimenti e costi dell'approvvigionamento, della produzione e della distribuzione dell'energia.

L'articolo 5 fa obbligo agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato di intervenire sul loro patrimonio immobiliare, per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

L'intervento organizzato di cui sopra consentirà di mettere a punto nuove procedure e nuove tecnologie per il risparmio, che possono essere successivamente diffuse anche nel settore privato.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nei decreti emanati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione della medesima legge 29 maggio 1982, n. 308.

I soggetti aventi titolo per richiedere i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono presentare le relative domande, a far data dal 1° gennaio 1984, secondo le modalità e le procedure indicate nelle leggi o nei regolamenti attuativi regionali o, in mancanza di questi, in base alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica emanate in attuazione degli articoli 7, 9 e 12 della suddetta legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con i residui di cui ai capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono trasferite al « Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili » di cui allo stesso articolo le somme attribuite alle regioni in attuazione della legge suddetta e da queste non impegnate entro il 31 dicembre 1985.

All'onere relativo agli esercizi finanziari 1985 e 1986, valutato in complessive 860 miliardi di lire, si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7713 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per l'esercizio finanziario 1986.

In riferimento ai capitoli 7706 e 7707 è autorizzata la spesa rispettivamente di 25 miliardi e 50 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE provvede con propria delibera alla ripartizione dei fondi suddetti tra le regioni, in base all'ammontare dei contributi deliberati negli esercizi finanziari 1983 e 1984 e al numero di domande di contributi ricevute dalle regioni nell'ambito degli interventi di loro competenza previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, nonché in base al risparmio energetico determinatosi in conseguenza della erogazione dei suddetti contributi.

In riferimento al capitolo 7708 è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

In riferimento al capitolo 7709 è autorizzata la spesa complessiva di 600 miliardi di lire, così ripartiti per ognuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986:

a) 150 miliardi di lire per le realizzazioni ad usi civili;

b) 150 miliardi di lire per le realizzazioni ad usi industriali.

In riferimento ai capitoli 7710, 7711 e 7713 è autorizzata la spesa rispettivamente di 20 miliardi di lire, di 5 miliardi di lire e di 25 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

ART. 3.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi di competenza regionale sono:

1) recupero da fumi fino a 5 megawatt termici di energia recuperata;

2) rifasamento carichi elettrici;

3) miglioramento delle reti elettriche di utilizzazione;

4) cogenerazione fino a 1,5 megawatt elettrici;

5) interventi di coibentazione nella rete di trasporto di calore all'interno degli stabilimenti industriali con potenzialità non superiore a 5 megawatt termici;

6) interventi per generatori termici a pressione atmosferica fino a 300 kilowatt (258 mila kilocalorie all'ora al focolare);

7) interventi per sistemi di controllo automatici per l'ottimizzazione energetica del processo;

8) interventi per pompe di calore inserite nel ciclo produttivo fino a 300 kilowatt di uscita termica.

Le regioni possono destinare fino al 10 per cento della somma loro assegnata al finanziamento di studi di fattibilità e diagnosi energetiche relativi agli interventi di cui al comma precedente, per un ammontare massimo del 50 per cento dell'investimento previsto per il singolo intervento di studi di fattibilità e diagnosi.

Nella percentuale massima del 10 per cento sopra indicata possono essere altresì comprese le spese afferenti la gestione, incluse le consulenze tecniche per i progetti e la promozione degli atti di competenza regionale e le iniziative di formazione.

Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 13 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è elevabile sino ad un massimo del 40 per cento del costo del veicolo e dell'impianto di trazione elettrica.

In alternativa a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 6, nella misura massima del 30 per cento del costo globale del *leasing* e sino ad un massimo di 15 milioni per ciascuno degli interventi di cui ai numeri suddetti.

In alternativa a quanto previsto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 8, dal primo comma dell'articolo 12, dal terzo comma dell'articolo 13 e dal quarto comma dell'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi sul canone di *leasing* di impianti e macchinari ammissibili alle agevolazioni di cui alla stessa legge, nella misura massima rispettivamente del 25 per cento del costo globale del *leasing* e con il limite di 500 milioni, del 60 per cento del costo globale del *leasing*, elevabile al 70 per cento per le cooperative, del 30 per cento del costo globale del *leasing* e del 25 per cento del costo globale del *leasing*.

Gli impianti di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono esenti dal diritto annuale per la licenza di esercizio previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale 8 luglio 1924. I consumi di energia elettrica prodotta da detti impianti sono esenti dall'imposta erariale di cui all'articolo 1 del predetto decreto ministeriale. Le concessioni idroelettriche di piccola derivazione sono esenti dall'imposta regionale di cui agli articoli 1, lettera *a*), e 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I contributi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 ed alla presente legge sono erogabili per stati di avanzamento dei lavori, dietro richiesta degli interessati e sulla base di spese documentate.

Possono essere erogate anticipazioni nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto ammesso al contributo, se garantite da polizze fidejussorie, bancarie o assicurative, emesse da istituti e accettate dall'ente erogante.

Le regioni rilasciano la concessione di derivazione idroelettrica o l'autorizzazione provvisoria all'inizio delle opere ai soggetti richiedenti, entro sei mesi dalla data del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ammette le domande degli stessi soggetti ai contributi di cui all'articolo 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

ART. 4.

All'interno di forme associative fra imprese limitrofe è consentita la libera circolazione dell'energia termica ed elettrica da esse prodotta.

L'energia elettrica prodotta in eccedenza al fabbisogno complessivo delle imprese associate deve essere venduta all'ENEL così come previsto all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

L'energia termica può essere ceduta a terzi sulla base di convenzione conforme ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il prezzo massimo dell'energia termica ceduta è fissato dal CIP, tenuto conto dei costi dei combustibili e del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

ART. 5.

È fatto obbligo agli enti locali e alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di intervenire su tutto il loro patrimonio immobiliare per realizzare un contenimento dei consumi energetici.

Al fine di ottenere la garanzia di un razionale ed economico ritorno degli investimenti ed il contenimento dei costi di gestione, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti locali possono stipulare convenzioni con l'ENI, in base alle quali l'ENI, attraverso le proprie società operative, s'impegna a fornire calore con una gestione integrata pluriennale dei servizi tecnologici.